CAMERA DEI DEPUTATI N. 1431

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PORCU

Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili

Presentata il 5 giugno 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto, sono molti anni che si dibatte il problema della riforma del collocamento obbligatorio, problema varie volte sollecitato dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), che, avendo per legge la rappresentanza e la tutela degli invalidi e perciò la responsabilità giuridica nei loro confronti, ha in numerose occasioni prospettato l'esigenza di una rapida definizione attraverso l'approvazione delle iniziative parlamentari presentate in materia nelle passate legislature.

Dopo approfonditi studi e ricerche e dopo ripetuti confronti con l'ANMIC, si è pervenuti, al termine della X legislatura, all'approvazione al Senato di un testo unificato, che però non ha ottenuto la definitiva approvazione dell'altro ramo del Parlamento a causa della fine della legislatura.

Nel corso dell'XI legislatura il Senato ha ripreso la discussione del problema, addivenendo ad una nuova formulazione del testo unificato, senza però pervenire alla sua approvazione.

Ora che il Parlamento ha ripreso la sua attività si rende necessario porre la massima attenzione a questo problema, che interessa vaste categorie di disabili e le loro famiglie.

Riteniamo quindi di estrema importanza la riproposizione dell'iniziativa, prendendo per base il testo approvato dal Senato e apportandovi le modifiche ritenute necessarie, in gran parte approvate dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili.

La modifica principale riguarda gli organi cui è affidato il servizio del collocamento obbligatorio.

Il testo approvato dal Senato riconduceva detto servizio al sistema in vigore per il collocamento ordinario, prevedendo come organi ad esso preposti le sezioni circoscrizionali per l'impiego e, nel loro

seno, una commissione circoscrizionale, con compiti di vigilanza sulla regolarità di attuazione della legge, e un comitato circondariale, definito come organo tecnico della commissione.

Inoltre si prevedeva, presso la commissione centrale per l'impiego, di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, l'istituzione di una sottocommissione centrale con compiti di carattere organizzativo, tecnico e amministrativo.

Siffatto sistema, basato sul reclutamento circoscrizionale, se può essere idoneo per le assunzioni ordinarie, alle quali partecipano la generalità dei cittadini per tutti i posti disponibili, si rileva non appropriato per le assunzioni riservate alle categorie protette, dato il limitato numero dei posti conferibili, la cui assegnazione, se operata in ambito circoscrizionale, non consentirebbe un'adeguata selezione. Il sistema, inoltre, appare non applicabile nei territori circoscrizionali in cui non vi sono aziende di rilievo, che possano offrire agli invalidi posti di lavoro. Si verrebbe quindi a determinare una situazione di discriminazione geografica.

Si ravvisa pertanto l'opportunità di mantenere il sistema su base provinciale, confermando come organi preposti al servizio di collocamento obbligatorio gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione che, peraltro, offrono maggiori garanzie di obiettività e più ampie possibilità di selezione.

In relazione a detta modifica di base, l'istituzione del comitato per il diritto al lavoro dei disabili dev'essere prevista presso gli uffici provinciali del lavoro e non presso le sezioni corcoscrizionali.

Presso gli stessi uffici provinciali devono operare le esistenti commissioni per l'impiego, con i compiti previsti.

Si ritiene inoltre di dover confermare la commissione centrale per l'impiego nella composizione e con i compiti previsti dall'articolo 3-*bis* della legge 1° giugno 1977, n. 285, introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479, mentre appare del tutto superflua la sottocommissione centrale di cui all'articolo 6 del testo unico approvato dal Senato.

In sostanza, il sistema di collocamento obbligatorio che si propone e che appare informato a criteri di obiettività e di snellezza prevede i seguenti organi:

uffici provinciali di collocamento, presso i quali sono istituiti gli elenchi dei disabili con le relative graduatorie;

commissioni provinciali per l'impiego, con funzioni di vigilanza sulla regolarità della tenuta di detti elenchi;

comitati provinciali per il diritto al lavoro dei disabili, organi tecnici delle commissioni provinciali, che accertano le potenzialità lavorative del disabile, ne dispongono l'avviamento al lavoro o ai corsi di formazione professionale ovvero l'inserimento presso cooperative integrate;

commissione centrale per l'impiego, cui è devoluto il compito di fissare i criteri generali da seguire, con carattere di uniformità su tutto il territorio nazionale, per la formazione delle graduatorie.

Altre modifiche ritenute necessarie rispetto al testo unificato approvato dal Senato sono:

a) il criterio di inserimento lavorativo, articolato come segue:

1) avviamento al lavoro, nell'ambito delle quote di riserva;

2) intervento formativo per l'acquisizione di una qualificazione professionale mirata all'avviamento al lavoro (per i disabili che non abbiano tale qualificazione);

3) inserimento presso cooperative integrate;

b) il numero minimo di dipendenti oltre il quale è previsto l'obbligo dell'assunzione dei disabili (numero ridotto da 25 a 15 dipendenti);

c) l'elevazione dal 7 al 12 per cento dell'aliquota delle assunzioni obbligatorie. Tale percentuale è attualmente del 15 per cento. La sua riduzione al 7 per cento, come previsto dal testo approvato dal Se-

nato, non consentirebbe alcuna assunzione per diversi anni frustrando le finalità della riforma del collocamento;

d) l'inserimento di una norma che rinvia a un decreto del Presidente della Repubblica la determinazione delle percentuali in cui l'aliquota complessiva del 12 per cento dev'essere ripartita tra le varie categorie di riservatari;

e) la modifica dell'articolo 11 nel senso che nell'ambito della aliquota del 12 per cento i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a procedere alle assunzioni col sistema della richiesta numerica rivolta al competente ufficio provinciale del lavoro. Inoltre, nei concorsi banditi dalle amministrazioni pubbliche i disabili risultati idonei sono inseriti nella graduatoria dei vincitori fino al raggiungimento della metà dei posti messi a concorso e nei limiti dell'aliquota complessiva del 12 per cento;

f) la soppressione dell'articolo 21, le cui norme sono già contenute nella legge-quadro sulla assistenza agli handicappati 5 febbraio 1992, n. 104;

g) l'inserimento di un articolo (articolo 24), in base al quale, analogamente a quanto già previsto per i ciechi civili (legge 29 marzo 1985, n. 113, e legge 28 marzo 1991, n. 120), le attività lavorative prestate dagli invalidi civili sono considerate particolarmente usuranti e sono computate con l'aumento di un terzo della loro effettiva durata, ai fini del diritto e della liquidazione della pensione;

h) l'inserimento di altra norma (articolo 25), che prevede in favore degli invalidi civili collocati al lavoro in base alle leggi sul collocamento obbligatorio, l'aumento di cinque anni per il diritto a pensione e la riduzione di eguale periodo dell'età pensionabile.

Tale norma si rileva particolarmente qualificante poiché consente l'anticipata cessazione dell'attività lavorativa e il collocamento di altre unità che, benché iscritte negli elenchi speciali del collocamento, sono in attesa di essere avviate al lavoro. Al riguardo, si fa presente che per ogni invalido collocato in un'attività lavorativa cessa la corresponsione della pensione spettante come invalido, per cui si realizza un'economia di spesa, perseguendo anche la finalità sociale di una riduzione del tasso di disoccupazione.

Premesse le suddette considerazioni generali, si indicano i contenuti dei singoli articoli.

I primi tre articoli definiscono le finalità della legge, le forme di attuazione del diritto al lavoro dei disabili e le categorie protette (invalidi civili, invalidi del lavoro, non vedenti, sordomuti, invalidi di guerra, invalidi civili di guerra). Conformemente agli orientamenti emersi in seno al comitato ristretto del Senato, in dette categorie non sono compresi gli orfani e le vedove di guerra e del lavoro, cui, peraltro, è assicurata, unitamente ai profughi, la particolare tutela prevista dall'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

L'articolo 4 prevede come organi di base preposti al servizio del collocamento, gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, presso i quali sono istituiti gli elenchi dei disabili in attesa di occupazione e degli apprendisti, nonché la relativa graduatoria formata, come dispone il successivo articolo 5, dalle commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio sulla base dei criteri generali fissati dalla commissione centrale per l'impiego.

La riforma del collocamento obbligatorio deve perseguire l'obiettivo dell'inserimento lavorativo mirato, articolato sulle alternative possibili già indicate in premessa. All'accertamento delle potenzialità lavorative del disabile e delle sue effettive attitudini di lavoro sono preposti i comitati per il diritto al lavoro dei disabili, istituiti a livello provinciale presso gli uffici di collocamento, con compiti anche di collegamento con le strutture di servizio sociale pubbliche e private (articolo 6).

I successivi articoli 7, 8, 9 e 10 regolano lo svolgimento dell'attività di orientamento, formazione e riqualificazione professionale dei disabili, l'istituzione delle cooperative integrate (aventi lo scopo della formazione e della occupazione dei disabili), la stipula delle convenzioni di integrazione lavorativa

tra gli enti pubblici, statali, regionali e locali, e le imprese private o gli enti pubblici economici e l'istituzione di corsi formativi all'interno di strutture particolarmente attrezzate per la valorizzazione delle capacità lavorative dei disabili.

L'aliquota dei posti che le amministrazioni pubbliche e le aziende private con più di 15 dipendenti devono riservare ai disabili è fissata al 12 per cento, percentuale che attualmente è del 15 per cento e che non può essere ulteriormente ridotta per non precludere per molti anni le finalità del collocamento. La ripartizione di detta aliquota complessiva tra le varie categorie dei disabili prevista dall'articolo 3 è demandata a un provvedimento di carattere amministrativo (articolo 11), come attualmente previsto dall'articolo 26 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

La mancata osservanza dell'obbligo di assegnare ai disabili l'aliquota dei posti loro riservata comporta sanzioni di natura penale, amministrativa e disciplinare (articolo 20).

L'articolo 12 pone l'obbligo della denuncia, da parte dei soggetti obbligati, della consistenza dei propri organici di personale, dei disabili assunti e dei posti ancora disponibili. La norma prevede inoltre talune autorizzazioni di assunzioni in deroga alle disposizioni generali.

Sono esonerati dall'obbligo del collocamento obbligatorio, i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli altri organismi che svolgono attività nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza, della riabilitazione e della promozione della ricerca e della cultura (articolo 13).

Esoneri parziali e compensazioni sono previsti dal successivo articolo 14 per le imprese private e gli enti pubblici economici che si trovino in determinate situazioni.

Per le imprese private soggette ad amministrazione straordinaria o in situazione di particolare gravità l'articolo 15 prevede invece la temporanea sospensione dell'obbligo dell'assunzione.

Gli articoli 16 e 17 stabiliscono la data dell'assunzione e le modalità di esecuzione e di risoluzione del rapporto di lavoro.

Al riguardo, mentre viene assicurata la necessaria tutela del disabile nel caso in cui nel corso del rapporto di lavoro insorgano motivi di incompatibilità con lo svolgimento del lavoro stesso, è prevista la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione e la cancellazione per almeno sei mesi dalle liste di collocamento per il lavoratore che per due volte consecutive e senza giustificato motivo rifiuti il posto di lavoro offertogli, corrispondente alle sue capacità professionali.

Per il migliore perseguimento delle finalità della legge che proponiamo, l'articolo 18 prevede la costituzione di un apposito fondo occupazione, alimentato dalle somme versate dai datori di lavoro parzialmente esonerati dal collocamento obbligatorio, e da quelle relative alle sanzioni amministrative e da altri apporti dello Stato. Il fondo provvede poi ad erogare contributi per gli interventi formativi, per l'istituzione di cooperative integrate e per l'impianto di strutture per la formazione professionale.

Particolari agevolazioni e incentivi sono previsti per le imprese e per gli enti pubblici economici, nonché per le cooperative integrate che assumano disabili con ridotte capacità lavorative (articolo 19).

La tutela di alcune categorie di soggetti, appartenenti alle cosiddette fasce sociali deboli (orfani, vedove e profughi), è prevista dall'articolo 22, con richiamo alla legge 23 luglio 1991, n. 223.

Norme transitorie, contenute nell'articolo 23 della presente proposta di legge, garantiscono ai disabili già iscritti negli elenchi del collocamento la conservazione di tale diritto.

I successivi articoli 24 e 25 prevedono particolari agevolazioni nel rapporto di lavoro, e cioè il computo, ai fini pensionistici, delle attività lavorative rese dai disabili con la maggiorazione di un terzo della loro effettiva durata e l'aumento di cinque anni utili ai fini della pensione in caso di anticipata cessazione dal servizio. Le finalità di questi benefìci sono state già illustrate.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge detta norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili.

ART. 2.

(Diritto al lavoro dei disabili).

1. Il diritto al lavoro dei disabili è garantito mediante:

a) interventi di orientamento e formazione professionale;

b) convenzioni per l'integrazione lavorativa;

c) inserimento in attività protette e in cooperative integrate;

d) avviamento al lavoro con quote di riserva nei settori pubblico e privato.

ART. 3.

(Campo di applicazione).

1. La presente legge si applica:

a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali che comportino un grado di invalidità superiore al 45 per cento, accertato sulla base della tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, con decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992, sulla base della classificazione internazionale della Organizzazione mondiale della sanità (OMS);

b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

c) alle persone non vedenti o sordomute di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;

d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria, di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

2. Agli effetti della presente legge s'intendono, rispettivamente, per non vedenti, coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, e per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

3. Restano ferme le disposizioni attualmente in vigore riguardanti l'assunzione obbligatoria dei non vedenti nelle mansioni di centralinista telefonico e di massaggiatore o massofisioterapista. Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.

4. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o per malattia professionale o per qualunque altra causa eventuali disabilità nelle mansioni loro affidate. Per tali soggetti i datori di lavoro pubblici e privati devono prevedere nuove e più idonee mansioni alla nuova condizione conservando, nel caso di attribuzione di mansione inferiore, la retribuzione e la qualifica fino a

quel momento acquisite. Tali soggetti non rientrano nel computo complessivo dei soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio nella singola azienda in cui risultano occupati all'atto dell'infortunio.

ART. 4.

(Commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio).

1. Il servizio di collocamento dei soggetti disabili di cui all'articolo 3 è effettuato dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione sulla base delle graduatorie formate dalle commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio istituite presso gli uffici suddetti e composte dal capo dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, in qualità di presidente, da un rappresentante delle associazioni a carattere nazionale cui è affidata istituzionalmente la tutela dei disabili, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e da un ispettore medico del lavoro.

2. I membri effettivi e supplenti delle commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio sono nominati con decreto del prefetto, durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

ART. 5.

(Elenchi e graduatorie).

1. Presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione sono istituiti:

a) un elenco, con relativa graduatoria, dei disabili che risultino disoccupati e che aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative;

b) un elenco degli apprendisti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3.

2. L'elenco e le graduatorie di cui al comma 1 sono pubblici.

3. La domanda di iscrizione negli elenchi è presentata dagli interessati direttamente ovvero conferendo mandato alle associazioni nazionali di categoria cui è affidata istituzionalmente la tutela dei disabili, nonché agli istituti di patronato e di assistenza sociale riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

4. La commissione centrale per l'impiego, di cui all'articolo 3-*bis* della legge 1° giugno 1977, n. 285, introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479, fissa criteri uniformi di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie, tenendo anche conto del grado di invalidità degli interessati.

5. Le graduatorie sono formate dalle commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio, con applicazione dei criteri di cui al comma 4.

6. I datori di lavoro che intendano assumere gli apprendisti iscritti nello elenco di cui al comma 1, lettera *b)*, possono richiederli nominativamente. Tali assunzioni sono computate nelle quote di riserva di cui all'articolo 11.

ART. 6.

(Comitato per il diritto al lavoro dei disabili).

1. Presso ciascun ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituito un comitato provinciale per il diritto al lavoro dei disabili, di seguito denominato « comitato ».

2. Il comitato è nominato con decreto del prefetto ed è composto dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato, in qualità di presidente, da due medici, di cui uno specializzato in discipline neuropsichiatriche, da uno psicologo e da due esperti rispettivamente in ergonomia ed in formazione professionale, designati dalla regione. Gli interessati possono farsi assistere da un esperto di fiducia. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

3. Il comitato è l'organismo tecnico della commissione provinciale per l'impiego ai fini dell'attuazione del diritto al lavoro dei disabili.

4. Al fine di realizzare il diritto al lavoro dei disabili iscritti negli elenchi di cui all'articolo 5, comma 1, mediante l'inserimento lavorativo mirato, il comitato:

a) effettua gli accertamenti necessari per valutare le potenzialità lavorative del disabile in relazione alle sue effettive attitudini e indica le misure necessarie per il suo inserimento lavorativo. In tali accertamenti gli interessati possono farsi assistere da un esperto di loro fiducia;

b) individua le professionalità compatibili con le menomazioni che configurano la condizione di disabilità;

c) effettua, ove ne venga richiesto dal disabile o dal datore di lavoro, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o territoriali, gli accertamenti relativi alla compatibilità tra il tipo e il grado della menomazione riconosciuta e le mansioni da affidare al disabile all'atto dell'assunzione o successivamente, nonché all'eventuale pregiudizio che possa derivare alle persone o alle cose dall'espletamento di tali mansioni nella specifica unità produttiva in cui il lavoratore disabile è stato inserito;

d) può richiedere ai competenti organi che venga accertata la permanenza delle condizioni psicofisiche che danno diritto al collocamento obbligatorio;

e) esprime alla commissione regionale per l'impiego di cui alle leggi 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, e 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, pareri sulle questioni di carattere tecnico ed organizzativo attinenti alle strutture preposte al diritto al lavoro dei disabili.

5. Il comitato, sulla base delle valutazioni di cui al comma 4, lettere *a)* e *b)*, propone, per ogni singolo caso e tenendo conto delle preferenze dell'interessato, un programma personalizzato di sostegno ed inserimento lavorativo, che si articola in una o più delle seguenti alternative:

a) avviamento al lavoro presso amministrazioni ed enti pubblici o imprese private nell'ambito delle quote di riserva del collocamento obbligatorio di cui all'articolo 11;

b) intervento formativo per l'acquisizione di una preparazione professionale propedeutica all'avviamento al lavoro. I programmi relativi sono stabiliti dalle regioni ed attuati direttamente da esse o mediante convenzioni con enti riconosciuti;

c) inserimento presso cooperative integrate di cui all'articolo 8, presso imprese che attuino convenzioni di integrazione lavorativa di cui all'articolo 9, o presso strutture per attività protette di cui all'articolo 10.

6. Al fine di garantire il passaggio dall'una all'altra delle alternative in cui si articola il programma personalizzato di sostegno ed inserimento lavorativo e di assicurare il costante adeguamento del programma stesso alle potenzialità del soggetto, il comitato, autonomamente o su impulso delle associazioni di cui al comma 7, riesamina periodicamente le proposte di cui al comma 5.

7. Per le finalità di cui ai commi 4 e 5, il comitato si avvale delle indicazioni fornite dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni nazionali aventi per legge la rappresentanza e la tutela dei disabili.

8. Il comitato promuove gli opportuni collegamenti con le strutture di servizio sociale pubbliche e con gli organismi indicati nel comma 7.

9. Il comitato per lo svolgimento dei suoi compiti si avvale delle strutture del Servizio sanitario nazionale e dell'Ispettorato provinciale del lavoro.

ART. 7.

(Intervento formativo).

1. L'attività di orientamento, formazione e riqualificazione professionale dei disabili è regolata dall'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. I soggetti pubblici o privati, convenzionati fra loro, senza fine di lucro possono organizzare, in centri particolarmente attrezzati, corsi di formazione professionale in situazione. Tali corsi devono essere finalizzati allo sviluppo delle potenzialità lavorative di quei soggetti gravemente compromessi per i quali i precedenti interventi scolastici e formativi non siano stati sufficienti a sviluppare le potenzialità lavorative.

3. L'autorizzazione per l'apertura dei centri di formazione in situazione deve essere richiesta all'assessorato competente per il lavoro e la formazione professionale delle regioni di appartenenza. Tale autorizzazione può essere rilasciata solamente se i richiedenti hanno le caratteristiche richieste dalle leggi regionali delle singole regioni.

ART. 8.

(Cooperative integrate).

1. Lo Stato e le regioni favoriscono la istituzione e lo sviluppo di cooperative integrate di produzione, lavoro e servizi che si prefiggano come scopo la formazione e l'occupazione dei disabili ai sensi dell'articolo 6, comma 5, lettera *c)*, della presente legge, secondo le disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

ART. 9.

(Convenzioni d'integrazione lavorativa).

1. Le amministrazioni dello Stato, le regioni, gli enti locali od i loro consorzi e le comunità montane, le unità sanitarie locali nonché le istituzioni, le fondazioni o le associazioni private, possono stipulare con le imprese private o gli enti pubblici economici convenzioni di integrazione lavorativa aventi per oggetto l'impiego, anche a tempo parziale, da parte dell'impresa, di disabili con una residua capacità lavorativa inferiore al 30 per cento, ai sensi dell'ar-

ticolo 6, comma 5, lettera *c)*. L'ammontare degli oneri sociali è a carico delle amministrazioni pubbliche, delle istituzioni, delle fondazioni o delle associazioni private che propongono la stipulazione della convenzione. A carico degli stessi soggetti spetta altresì un importo non inferiore al 20 per cento della retribuzione mensile di ciascuna persona impiegata in base alla convenzione.

2. Le convenzioni di integrazione lavorativa sono stipulate davanti al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sono approvate dalla commissione regionale per l'impiego e debbono:

a) prevedere una durata massima di trenta mesi, nonché la possibilità di rinnovo per una sola volta;

b) descrivere le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;

c) indicare le forme di sostegno e di consulenza da parte delle strutture socio-sanitarie territoriali o dei centri di orientamento professionale, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;

d) prevedere verifiche semestrali sul buon andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici preposti.

3. Durante l'attuazione della convenzione d'integrazione lavorativa il disabile resta iscritto nelle liste di collocamento, ma non può essere altrimenti avviato al lavoro. Alla scadenza della convenzione il datore di lavoro che procede alla assunzione a tempo indeterminato del lavoratore deve darne comunicazione entro quindici giorni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio.

4. I datori di lavoro possono computare nella quota di riserva di cui all'articolo 11 i disabili assunti con le convenzioni di cui al presente articolo.

ART. 10.

(Attività protette).

1. I soggetti pubblici e privati non aventi fini di lucro possono organizzare, anche mediante consorzi, strutture particolarmente attrezzate per la valorizzazione delle capacità lavorative dei disabili che abbiano la finalità di migliorare la formazione professionale dei disabili valorizzandone le attitudini per favorirne l'inserimento nelle attività produttive.

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, lettera *c)*, nelle strutture per attività protette sono avviati al lavoro, per periodi transitori, disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

3. Il comitato di cui all'articolo 6 sulla base delle verifiche periodiche di cui al comma 6 del medesimo articolo 6, propone alla commissione provinciale per l'impiego il tipo di reinserimento lavorativo dei disabili inseriti nelle strutture per attività protette, secondo le indicazioni di cui al medesimo articolo 6.

4. I disabili inseriti nelle strutture per attività protette percepiscono un salario pari al 90 per cento del normale trattamento retributivo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi per la categoria di appartenenza. Il trattamento corrisposto è a carico del Fondo occupazione disabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera *c)*, nella misura del 40 per cento.

5. L'organizzazione delle attività protette è subordinata ad apposita autorizzazione rilasciata su domanda da presentare alla regione di appartenenza. La regione, prima della autorizzazione, acquisisce il parere della commissione regionale per l'impiego.

6. Ai soggetti che organizzano strutture per attività protette sono erogati, a domanda, contributi a fondo perduto per le spese di impianto, nella misura determinata con l'autorizzazione di cui al comma 5, a carico del Fondo occupazione disabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera *c)*.

7. Per i soggetti che organizzano strutture per attività protette il numero dei disabili da assumere in base alle quote di riserva di cui all'articolo 11, per proprie attività diverse da quelle di cui al presente articolo, si riduce di due unità per ogni disabile inserito in dette strutture. Nei casi di consorzio, quest'ultimo indica quale tra gli enti consorziati beneficia della riduzione.

8. Le commissioni regionali per l'impiego effettuano, attraverso gli ispettorati regionali del lavoro, verifiche ed accertamenti sulle condizioni di lavoro nelle strutture per attività protette, nonché sull'attitudine delle stesse a perseguire gli scopi di cui al comma 1.

ART. 11.

(Quote di riserva del collocamento obbligatorio).

1. I disabili per i quali il comitato per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 6, ha deciso l'avviamento al lavoro sono inseriti nelle amministrazioni, negli enti pubblici e nelle imprese private con i criteri e le modalità di cui al presente articolo.

2. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici non economici i quali abbiano complessivamente più di quindici dipendenti, sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavoratori disabili per una aliquota complessiva del 12 per cento del personale. Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

3. L'aliquota complessiva di cui al comma 2 è ripartita tra le varie categorie di riservatari in base a percentuali determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere della commissione centrale per l'impiego. In mancanza di detti beneficiari, subentrano proporzionalmente i riservatari appartenenti alle altre categorie, secondo le valutazioni della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio.

4. Le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2 effettuano le assunzioni secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti e con le modalità di cui all'articolo 21 della presente legge, ovvero, per le qualifiche e profili per i quali sia richiesto il solo titolo di studio della scuola dell'obbligo, con le modalità previste dagli articoli 36, comma 1, lettera *c)*, e 42 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

5. Le imprese private e gli enti pubblici economici che abbiano almeno quindici dipendenti sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nelle misure seguenti:

a) fino a 15 dipendenti: una unità;

b) da 16 a 30 dipendenti: due unità;

c) oltre 30 dipendenti: il 12 per cento degli addetti.

6. Agli effetti della determinazione dell'obbligo di assunzione per i datori di lavoro di cui al comma 4, non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori assunti ai sensi dello stesso comma 4, gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto a tempo parziale o con contratto a termine, e, per quanto concerne le cooperative di produzione e lavoro, i lavoratori che ne sono soci. Agli stessi effetti, fino al 31 dicembre 1994 non sono computabili i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro; a decorrere dal 1° gennaio 1995 detti lavoratori sono computati nella misura del 50 per cento. Non sono inoltre computabili i lavoratori che abbiano subìto un'invalidità per infortunio sul lavoro o per malattia professionale e che siano stati riconosciuti indennizzabili dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), che hanno diritto al mantenimento del posto di lavoro e non rientrano nelle quote di riserva di cui al presente articolo. Per i lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro o a tempo indeterminato parziale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.

7. I datori di lavoro di cui al comma 5 possono ridurre il numero dei lavoratori da occupare obbligatoriamente di una unità per ogni disabile assunto che abbia una capacità di lavoro residua non superiore al 20 per cento o se invalido di guerra o per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

8. I lavoratori disabili utilizzati previo loro consenso in lavorazioni a domicilio o in esperienze di telelavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e successive modificazioni, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva.

ART. 12.

(Denunce dei datori di lavoro).

1. I datori di lavoro pubblici e privati soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare, ogni sei mesi, agli organi di cui al comma 3, un prospetto recante:

a) l'indicazione del numero complessivo del personale alle proprie dipendenze, distinto per unità produttiva, per qualifica o profilo professionale, per livello o fascia professionale e per sesso;

b) l'indicazione nominativa dei soggetti assunti in base alle disposizioni sul collocamento obbligatorio, precisando per ciascun assunto il giorno di assunzione;

c) in relazione ai posti disponibili per i soggetti di cui alla presente legge, l'indicazione delle mansioni e delle condizioni in cui si svolge il lavoro cui gli avviati al lavoro possono essere adibiti.

2. La denuncia di cui al presente articolo ha, a tutti gli effetti, valore di richiesta di avviamento al lavoro.

3. La denuncia deve essere inviata:

a) dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici:

1) se aventi sedi in una sola provincia, all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

2) se aventi sedi in più province della stessa regione, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

3) se aventi sedi in più regioni, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) dalle imprese private e dagli enti pubblici economici, all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione distintamente per ciascuna unità produttiva. Inoltre, se aventi unità produttive in più province:

1) all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, relativamente alle unità produttive che si trovano in province diverse della stessa regione;

2) al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, relativamente alle unità produttive che si trovano in regioni diverse.

4. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a fornire, a richiesta, alle associazioni a carattere nazionale aventi personalità giuridica che esercitano funzioni di rappresentanza e tutela dei soggetti di cui all'articolo 3, copia dei prospetti di cui al comma 1.

5. Le imprese private e gli enti pubblici economici possono essere autorizzati, su loro motivata e documentata richiesta, ad assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compensazione del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive. Tale compensazione deve realizzarsi con i seguenti criteri:

a) per ogni azienda che abbia unità produttive in più province della medesima regione con un numero di dipendenti com-

preso tra le cinque e le dieci unità la compensazione può essere richiesta solamente a livello regionale;

b) per ciascuna azienda che abbia unità produttive in più regioni con un numero di dipendenti non superiore alle quindici unità, la compensazione può essere richiesta a livello nazionale.

6. Gli organi competenti a rilasciare le autorizzazioni di cui al comma 5 devono tenere conto, oltre che delle effettive necessità del datore di lavoro, anche della situazione occupazionale dei soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio nelle località interessate.

7. Il comitato provinciale, secondo l'ordine di graduatoria, individua i prestatori di lavoro disabili in possesso delle caratteristiche soggettive che corrispondono a quelle dei posti di lavoro di cui al comma 1, lettera *c)*.

8. Qualora il datore di lavoro ritenga non idoneo il prestatore di lavoro avviato, e il comitato provinciale ne condivida le motivazioni, il predetto comitato procede ad un nuovo avviamento.

ART. 13.

(Norme particolari).

1. Le norme concernenti le quote di riserva di cui all'articolo 11 non si applicano, in considerazione del valore sociale delle finalità perseguite, alle attività che, escludendo ogni scopo di lucro, si svolgano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, nonché della promozione della ricerca e della cultura.

2. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi promossi, il calcolo dell'aliquota di cui all'articolo 11 tiene conto del solo personale tecnico e operativo, con esclusione di quanti svolgano funzioni dirigenti o ricoprano cariche elettive, ancorché retribuite.

3. I datori di lavoro di cui al presente articolo che volontariamente assumano lavoratori disabili possono accedere agli elenchi di cui all'articolo 5 mediante ri-

chiesta nominativa e fruiscono delle agevolazioni previste dall'articolo 19.

ART. 14.

(Esoneri parziali e compensazioni).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la commissione centrale per l'impiego, sono individuate le mansioni che in relazione all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta.

2. Le imprese private e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale di disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati, previo parere della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio dall'obbligo dell'assunzione alla condizione che versino al Fondo di cui all'articolo 18 un contributo esonerativo annuale per ciascuna unità non assunta pari al trattamento di integrazione salariale straordinaria determinato ai sensi dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, e commisurato ad anno.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale previo parere vincolante della commissione centrale per l'impiego, disciplina con proprio decreto la procedura relativa agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione.

4. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 20, comma 2, per i periodi di tempo durante i quali non risulta soddisfatta la quota di riserva di cui all'articolo 11, i datori di lavoro di cui al comma 2 del presente articolo sono tenuti a versare al Fondo di cui all'articolo 18, per ciascun lavoratore non occupato ed in proporzione alle giornate di mancata occupazione, un contributo compensativo nella misura di lire 600.000, rapportata a mese. Il versamento del contributo non esonera comunque il datore di lavoro dall'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 11.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento delle somme di cui ai commi 2 e 4 al Fondo di cui all'articolo 18.

6. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui ai commi 2 e 4, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, fino al massimo del 5 per cento per ogni mese di ritardo e la riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti per i contributi in materia di previdenza e assistenza obbligatoria dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

7. Gli importi dei contributi di cui ai commi 2 e 4 sono adeguati ogni cinque anni con le medesime modalità di cui all'articolo 20, comma 2.

ART. 15.

(Sospensione degli obblighi di assunzione).

1. Gli obblighi di assunzione di cui alla presente legge sono sospesi nei confronti delle imprese soggette ad amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, o per le quali sia stata accertata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale la sussistenza di una delle cause di intervento straordinario, ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni, e della legge 14 agosto 1982, n. 598, e successive modificazioni, per la durata dei relativi processi di ristrutturazione debitamente riconosciuti e, ove siano in atto interventi a carico della cassa integrazione guadagni, per la durata della corresponsione dei relativi trattamenti.

2. Anche al di fuori dei casi previsti al comma 1, la temporanea sospensione degli obblighi di assunzione può essere richiesta dai datori di lavoro, in presenza di situa-

zioni di particolare gravità, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, che decide sentita la commissione regionale per l'impiego e previo accertamento da parte dell'ispettorato regionale del lavoro. La durata della sospensione non può eccedere i dodici mesi.

3. Ove i datori di lavoro di cui al comma 1 procedano al licenziamento collettivo dei dipendenti, il numero dei disabili soggetti alla disciplina del collocamento obbligatorio, sottoposti ai procedimenti di licenziamento, non può essere superiore alle percentuali previste dalla presente legge.

ART. 16.

(Assunzioni).

1. L'assunzione al lavoro si considera avvenuta all'atto della presentazione del disabile nella azienda alla quale è stato avviato.

2. La mancata presentazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuto avviamento al lavoro costituisce rinunzia allo stesso, se non giustificata.

3. Anche in deroga alle vigenti disposizioni, le imprese private e gli enti pubblici economici possono avanzare richiesta nominativa per l'assunzione dei lavoratori con una residua capacità lavorativa non superiore al 30 per cento che risultino di difficile collocazione o provenienti dalle attività di cui all'articolo 10.

ART. 17.

(Modalità di esecuzione e di risoluzione del rapporto di lavoro).

1. Ai lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 11 si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.

2. Il datore di lavoro non può richiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.

3. Nel caso di variazioni dell'organizzazione del lavoro o di aggravamento delle condizioni di salute il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda. Il rapporto di lavoro si risolve nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, non risultino disponibili all'interno dell'azienda mansioni che il disabile possa svolgere senza pregiudizio per la salute e per l'incolumità propria e dei compagni di lavoro e per la sicurezza degli impianti. Gli accertamenti sono effettuati dalla unità sanitaria locale competente del luogo in cui ha sede l'unità produttiva, che può avvalersi anche della collaborazione della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio di cui all'articolo 4.

4. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, al competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio.

5. Qualora sia stato previsto il patto di prova, non possono costituire motivo di risoluzione del rapporto durante il periodo di prova la minore capacità od il minore rendimento del lavoratore che siano riferibili alla menomazione di cui è portatore.

6. L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione sentita la commissione provinciale per l'impiego, dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento per il periodo di almeno sei mesi, del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali ed alle disponibilità dichiarate all'atto dell'iscrizione o della reiscrizione delle predette liste.

ART. 18.

(Fondo occupazione disabili).

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale il « Fondo occupazione disabili », di seguito denominato « Fondo ».

2. Il Fondo, amministrato da un comitato nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e composto in modo che vi siano rappresentati i lavoratori, i datori di lavoro e i disabili, ha lo scopo di contribuire al perseguimento delle finalità della presente legge.

3. Il Fondo eroga:

a) contributi per gli interventi formativi di cui all'articolo 7;

b) contributi alle cooperative integrate di cui all'articolo 8;

c) quote di trattamento retributivo e contributi per le spese di impianto delle strutture per la formazione professionale, di cui all'articolo 10;

d) agevolazioni ed incentivi di cui all'articolo 19.

4. Al Fondo sono destinate le risorse derivanti:

a) dai contributi versati dai datori di lavoro ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 4;

b) dai pagamenti a titolo di sanzione amministrativa di cui all'articolo 14, comma 6, e all'articolo 20;

c) dall'apporto, a carico del bilancio dello Stato, determinato annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni, stabilisce le norme relative alla composizione del comitato di cui al comma 2 e alle erogazioni di cui al comma 3, nonché le altre norme necessarie per il funzionamento del Fondo con il decreto di cui all'articolo 28.

ART. 19.

(Agevolazioni ed incentivi).

1. Le imprese private e gli enti pubblici economici, le cooperative integrate, nonché i soggetti indicati all'articolo 13, comma 3, possono chiedere:

a) la fiscalizzazione totale per la durata di cinque anni degli oneri sociali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una residua capacità lavorativa inferiore al 20 per cento e per ogni lavoratore disabile avviato ai centri di formazione ai sensi dell'articolo 10;

b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata di tre anni, degli oneri sociali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una residua capacità lavorativa compresa tra il 20 ed il 40 per cento;

c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con capacità lavorativa residua inferiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro. Il rimborso, erogato dal Fondo occupazione disabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera *d)*, è concesso per le trasformazioni necessarie a porre il disabile in condizione di svolgere le mansioni per le quali è qualificato e nei casi in cui non è altrimenti possibile adibirlo a mansioni compatibili con la propria minorazione. La misura del rimborso è determinata dal comitato di cui all'articolo 18, comma 2, sulla base di una istruttoria compiuta dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, secondo criteri stabiliti nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 28.

2. Il comitato di cui all'articolo 18, comma 2, determina annualmente le modalità, i criteri e l'entità delle agevolazioni e degli incentivi nei limiti delle disponibilità accertate in base alle risultanze d'esercizio.

3. Per i primi tre anni di attuazione della presente legge, il Fondo occupazione disabili opera in base ad una disponibilità convenzionale di lire 30 miliardi annui, accordando i benefìci della fiscalizzazione in via esclusiva alle imprese private e agli enti pubblici economici che assumano soggetti disabili di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo, in soprannumero rispetto alle quote di riserva di cui all'articolo 11, comma 2.

ART. 20.

(Sanzioni).

1. Le imprese private e gli enti pubblici economici, che non adempiano agli obblighi di cui all'articolo 12, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000 per ritardata denuncia, maggiorata di lire 100.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo.

2. Alle imprese private e agli enti pubblici economici, che essendo obbligati ad assumere lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio ne rifiutino l'inserimento in azienda, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari al doppio del salario contrattuale dovuto ai lavoratori per ogni giorno lavorativo e per ogni posto di lavoro riservato e non coperto. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo e all'articolo 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, e successive modificazioni, sono adeguati ogni cinque anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

3. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono disposte dall'ispettorato provinciale del lavoro.

4. Gli importi delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati al Fondo occupazione disabili.

5. Le richieste di avviamento al lavoro e il rilascio di nulla-osta per lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ordinario devono contenere l'indicazione della data dell'ultima denuncia presentata ai sensi dell'articolo 12. Ferme restando le sanzioni amministrative di cui al comma 1, è fatto divieto agli organi preposti al collocamento di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, di rilasciare il nulla-osta per assunzioni ordinarie in difetto di tale indicazione.

6. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze delle amministrazioni pubbliche alle disposizioni della presente legge, si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle vigenti norme sul pubblico impiego.

7. Per ogni giornata di lavoro durante la quale risulti, qualunque ne sia il motivo, non coperta l'aliquota stabilita ai sensi della presente legge per il collocamento obbligatorio, il datore di lavoro è tenuto al versamento, al Fondo occupazione disabili, di una sanzione pari alla retribuzione giornaliera spettante all'operaio di terzo livello della categoria di lavoratori metalmeccanici privati, moltiplicato per il numero dei lavoratori invalidi che risultano non occupati nella medesima giornata. La predetta somma è versata entro la data di presentazione della denuncia annuale di cui all'articolo 12 e copia della ricevuta del relativo versamento è allegata alla denuncia.

ART. 21.

(Concorsi).

1. I soggetti disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. A tal fine i bandi di concorso possono prevedere speciali prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.

2. Limitatamente ai posti riservati ai sensi della presente legge, i soggetti disabili possono partecipare ai concorsi pubblici

fino al compimento dell'età prevista dal comma 3 dell'articolo 2.

3. I disabili che abbiano conseguito la idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti anche oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso, purché siano disponibili posti ad essi riservati ai sensi dell'articolo 11.

4. Nei concorsi al pubblico impiego per le qualifiche superiori a quelle per le quali è richiesto il solo titolo di studio della scuola dell'obbligo gli appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 3, che abbiano conseguito l'idoneità, sono inclusi nell'ordine di graduatoria dei vincitori fino a che non sia stata raggiunta l'aliquota del 12 per cento dei posti di organico; a parità di punteggio, valgono le precedenze stabilite dall'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3. La riserva di cui al presente comma opera fino al raggiungimento del 50 per cento dei posti messi a concorso.

ART. 22.

(Tutela di alcune fasce sociali deboli).

1. All'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo la lettera *c)* sono aggiunte le seguenti:

« *c-bis)* i coniugi superstiti e i figli di soggetti deceduti o divenuti permanentemente inabili per causa di guerra, di lavoro o di servizio;

c-ter) i coniugi superstiti e i figli dei soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 11 della legge 13 agosto 1980, n. 466;

c-quater) i coniugi superstiti, i figli e i genitori dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi in misura non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa in conseguenza delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302;

c-quinquies) i profughi cittadini italiani. ».

2. Ai soggetti di cui alle lettere *c-bis), c-ter), c-quater)* e *c-quinquies)* del comma 5 dell'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, introdotte dal comma 1 del presente articolo, in caso di partecipazione a concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche funzionali ed ai correlati profili professionali corrispondenti alle *ex* carriere direttive e di concetto, è riservata una quota pari al 3 per cento dei posti messi a concorso, qualora gli interessati abbiano conseguito l'idoneità. A parità di punteggi valgono le precedenze stabilite dall'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 23.

(Disposizioni transitorie).

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti negli elenchi degli aventi diritto al collocamento obbligatorio conservano il diritto all'iscrizione.

2. I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge.

ART. 24.

(Attività lavorative usuranti).

1. Le prestazioni di lavoro rese dagli invalidi civili alle dipendenze di enti pubblici o presso aziende private sono considerate particolarmente usuranti e sono computate con l'aumento di un terzo della loro effettiva durata, ai fini del diritto e della liquidazione della pensione.

2. Il presente articolo si applica limitatamente ai periodi di lavoro durante i quali l'invalido si trovava nelle condizioni psico-fisiche previste dalle leggi sul collocamento obbligatorio al lavoro.

ART. 25.

(Anticipata cessazione dell'attività lavorativa).

1. L'invalido civile collocato al lavoro in base alle norme sul collocamento obbligatorio ha diritto alla pensione al raggiungimento dell'età prevista dalle leggi vigenti in materia, con la riduzione di cinque anni.

2. Se l'invalido è stato collocato al lavoro presso un'amministrazione statale e cessa anticipatamente dal servizio per dimissioni o per infermità, è concesso un aumento di cinque anni, valutabili sia ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione stessa.

3. Il beneficio di cui al comma 2 è concesso anche all'invalido collocato al lavoro presso altro ente pubblico avente un ordinamento pensionistico analogo a quello statale.

ART. 26.

(Regioni a statuto speciale e province autonome).

1. Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie di cui alla presente legge delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Tali regioni e province adeguano la propria legislazione ai princìpi della presente legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

ART. 27.

(Copertura finanziaria).

1. È autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni annui per gli anni 1996, 1997 e 1998, da ripartire per ciascun anno secondo le seguenti finalità:

a) lire 6.500 milioni da assegnare al Fondo occupazione disabili per contributi per interventi formativi di cui all'articolo 18, comma 3, lettera *a)*;

b) lire 6.500 milioni da assegnare al Fondo occupazione disabili per contributi alle cooperative integrate di cui all'articolo 18, comma 3, lettera *b)*;

c) lire 7.000 milioni da assegnare al Fondo occupazione disabili per quote di trattamento retributivo e contributi per spese di impianto per le strutture per attività protette di cui all'articolo 18, comma 3, lettera *c)*;

d) lire 30.000 milioni da assegnare al Fondo occupazione disabili per il finanziamento di agevolazioni ed incentivi di cui all'articolo 19.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50.000 milioni per gli anni 1996, 1997 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale verifica annualmente la congruità degli stanziamenti destinati all'attuazione della presente legge. Nel caso di insufficienza dei medesimi, provvede ad adeguare corrispondentemente i contributi previdenziali.

ART. 28.

(Regolamento di esecuzione).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, sono emanate le norme di esecuzione della legge stessa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ART. 29.

(Abrogazioni).

1. Sono abrogati:

a) la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni;

b) l'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466;

c) l'articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

d) l'articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79;

e) l'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;

f) l'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

DDL13-1431
Lire 1000